



Direzione Tecnica  
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 08 del 3 FEB. 2005

**“Data di entrata in vigore della Disposizione 46 del 24 novembre 2004”  
- Treni scortati da solo capotreno -**

### **Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale**

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alle “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l’esercizio ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00164 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società con sede unica soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell’art. 2497 sesies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2005

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00164 Roma  
Capitale Sociale: Euro 26.756.292.835,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fis. 01585570581 - P. Iva 01608081000 - R.E.A. 748300

La presente disposizione è composta di n. 2 pagine

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
COMPOSTA DI N° 2 PAGINE

Pagina 1 di 2





VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTA la Disposizione n° 46 del 24/11/2004 avente per oggetto "Treni scortati dal solo capotreno";

VISTA la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Organizzative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n° RFI/TC. N.S.C./0009 del 25/01/2006 con cui si propone l'emanazione della data di entrata in vigore della Disposizione n° 46 del 24 novembre 2004.

RITENUTA la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

## DELIBERA

### Art. 1

*(Proroga)*

La data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dalla Disposizione n° 46 del 24 novembre 2004 (Treni scortati da solo capotreno) è spostata alle ore 00,01 del 30 giugno 2006.

  
Michele ELIA

